



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale, per dichiarazioni false e/ o mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. N.445/2000,

DICHIARA

Di essere residente a _____ (____)

alla via _____ n° _____ CAP _____

documento di riconoscimento n° _____ rilasciato da: _____

il ____ / ____ / ____ scadenza ____ / ____ / ____.

Telefono _____ e-mail _____

Di avere domicilio abitativo (se diverso dalla residenza) _____

alla via _____ n° _____ CAP _____

CHIEDE

Per se stesso/a

In qualità di esercente la potestà genitoriale/la tutela/la rappresentanza nei confronti di :

Cognome/Nome _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Cognome/Nome _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Cognome/Nome _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Attestando che tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale/la tutela/la rappresentanza/ sono informati sulla presente scelta.

1) di poter **SCEGLIERE** il MMG/PLS, Dr/Dott.ssa _____

e di **REVOCARE contestualmente** il MMG/PLS, Dr./Dr.ssa _____

PER prima/nuova scelta MMG/PLS **nell'ambito territoriale di residenza**

PER prima/nuova scelta MMG/PLS **in un ambito territoriale dell'Asl di Pescara diverso da quello di residenza, previa accettazione sottoscritta del medico interessato** (ex art. 39 co. 2 vigente ACN MMG-/art. 37 co. 2 vigente ACN PLS)che allego;

PER **ricongiungimento al nucleo familiare**, in quanto facente/i parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare, indico C.F. familiare/i _____

PER **ricongiungimento al fratello/sorella**, di cui indico C.F. _____
già iscritto presso il PLS _____

PER il **prolungamento dell'assistenza pediatrica (14-16 anni)**, come da certificazione rilasciata dal pediatra che allego;

PER **per domicilio abitativo**, come sopra indicato, **per motivi:**

di lavoro, indico datore di lavoro e sede _____

di studio, indico istituzione scolastica/universitaria _____

di salute, allego certificazione, come da allegate indicazioni contenute nelle linee guida.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

2) **Di revocare**, per trasferimento della residenza o del domicilio presso la ASL di _____,
la scelta del MMG/PLS Dr./Dr.ssa _____

3) **Di sospendere temporaneamente** la scelta della Dott.ssa/Dr _____
in quanto cittadina/o appartenente alle categorie dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526, tutte specificate
nelle allegate linee guida.

Presa visione e condivisione dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

(<https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=338>)

- **PRY-INF-006C INFORMATIVA_SCELTA_E_REVOCA_rev1.3**
- **PRY-INF-007C INFORMATIVA_ASSISTENZA_STRANIERI_rev4.2**

data _____ **Firma del dichiarante** _____

DELEGO alla Presentazione e/o al Ritiro della presente richiesta:

Il Sig./La Sig.ra _____ nato/a a _____ il ____/____/____

documento n°: _____ rilasciato da _____ Il ____/____/____ scadenza ____/____/____

(stessa firma del dichiarante) **Firma del delegante** _____



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL
MODULO DI SCELTA E REVOCA MMG/PLS

- Il presente modulo di scelta e revoca del MMG/PLS è in uso solo presso gli sportelli distrettuali di scelta e revoca e va previamente compilato (ha valore di autocertificazione ed è soggetto a verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese);
- E' necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia della tessera sanitaria e permesso di soggiorno (quest'ultimo documento solo per cittadini stranieri extra U.E.);
- E' possibile scegliere e revocare il MMG/PLS a distanza solo ed esclusivamente collegandosi al servizio della Regione Abruzzo. Tale possibilità ad oggi non è consentita per le scelte provvisorie (per domicilio, extracomunitari) per le quali è necessario recarsi allo sportello.

HOME: <https://sanita.regione.abruzzo.it>

Portale Servizi: <https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi>

Elenco MMG/PLS: <http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/mmg-pls>

- Si indicano di seguito le norme contrattuali vigenti della MMG e della PLS in tema di scelta del medico

ART. 39 – SCELTA DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.

1. La libera scelta del medico, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è di norma collegata alla residenza e compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del territorio. Il cittadino sceglie per sé e per le persone di cui ha la tutela legale il medico di fiducia tra quelli iscritti negli elenchi dell'Azienda sanitaria di residenza, articolati per Comuni o gruppi di Comuni. L'ambito territoriale per la scelta del medico non può essere inferiore all'area comunale; nei Comuni ove operano più Aziende l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso. **La scelta per i cittadini residenti è a tempo indeterminato, salvo revoca.**
2. **Nell'ambito dell'Azienda, il cittadino sceglie il medico tra quelli operanti nel Comune di residenza** o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; **può, tuttavia, scegliere un medico iscritto in elenchi diversi da quello di residenza, previa accettazione da parte del medico interessato.** Le Aziende comunicano ai medici l'elenco degli assistiti in carico con i necessari aggiornamenti.
3. **Per i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età,** i genitori o chi ha la tutela legale possono effettuare la scelta nei confronti del medico del ruolo unico di assistenza primaria.
4. Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito, già in carico al medico del ruolo unico di assistenza primaria, purché facenti parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta in deroga a favore dello stesso medico.
5. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
6. **Per il cittadino non residente la scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno, espressamente prorogabile,** così come indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705. L'Azienda provvede all'iscrizione temporanea previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dall'elenco del medico a ciclo di scelta dell'Azienda di provenienza.
7. Il cittadino extracomunitario in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano effettua la scelta a tempo determinato di validità pari a quella del permesso di soggiorno. La scelta è prorogabile alla scadenza su richiesta dell'assistito, purché risulti avviato l'iter procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
9. **Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526 vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda, sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della cessazione della sospensione temporanea,** anche in deroga al massimale individuale, e fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell'assistito. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d'ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

10. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico è tenuto comunque alla assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
11. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi e le attività assistenziali fornite dalla AFT del medico scelto in base al programma delle attività che le stesse AFT predispongono.

ART. 37 – SCELTA DEL PEDIATRA.

1. La libera scelta del pediatra, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è collegata alla residenza e compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del territorio. Il genitore o il tutore legale sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti negli elenchi dell'Azienda Sanitaria di residenza, articolati per Comuni o gruppi di Comuni. L'ambito territoriale per la scelta del pediatra non può essere inferiore all'area comunale; nei Comuni ove operano più Aziende l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso. **Per i cittadini residenti la scelta è a tempo indeterminato salvo revoca.** (
2. Nell'ambito dell'Azienda, i genitori, il genitore con responsabilità esclusiva o il tutore legale scelgono il pediatra tra quelli operanti nel Comune di residenza o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; si può, tuttavia, scegliere un pediatra iscritto in elenchi diversi da quello di residenza, previa accettazione da parte del pediatra interessato. Le Aziende comunicano ai pediatri l'elenco degli assistiti in carico con i necessari aggiornamenti.
3. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
4. **Per il cittadino non residente la scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno, espressamente prorogabile al fine del mantenimento della continuità assistenziale**, così come indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705. **L'Azienda provvede all'iscrizione temporanea previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dall'elenco del pediatra di libera scelta dell'Azienda di provenienza.**
5. Per il cittadino extracomunitario, in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato con validità pari a quella del permesso di soggiorno. La scelta è prorogabile alla scadenza su richiesta dell'assistito, purché risulti avviato l'iter procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, fatte salve le prestazioni aggiuntive effettuate.
7. Nell'ipotesi di ambito territoriale in cui il numero di assistibili non sia sufficiente a determinare una zona carente o in caso di carenza di pediatri disponibili ad operare in detta zona, esperite inutilmente anche le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, ultimo capoverso, può essere scelto un medico del ruolo unico di assistenza primaria titolare nello stesso ambito. Tali scelte sono iscritte in un separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra, l'Azienda comunica al genitore/tutore legale dei bambini inseriti nell'elenco ed al medico che li assiste la possibilità di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Decorso detto termine le scelte iscritte nell'elenco separato sono revocate.
8. **Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda, sono riattribuite automaticamente al pediatra dal momento della cessazione della sospensione temporanea**, anche in deroga al massimale individuale, fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell'assistito. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d'ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.
9. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il pediatra è tenuto comunque alla assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
10. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi e le attività assistenziali fornite dalla AFT del pediatra scelto in base al programma delle attività che le stesse AFT predispongono.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

ALCUNE PARTICOLARI INDICAZIONI AD USO DEGLI OPERATORI DI SCELTA E REVOCA

Scelta provvisoria per motivi di lavoro, studio e salute.

L'iscrizione temporanea, ai sensi della normativa vigente, nell'elenco degli assistiti di un'azienda sanitaria locale determina il diritto a ricevere tutte le prestazioni incluse nei livelli uniformi di assistenza fatta eccezione per le prestazioni escluse dalla compensazione della mobilità sanitaria (Normativa di riferimento: CONFERENZA STATO-REGIONI 8 MAGGIO 2003)

Alla base della richiesta, in ogni caso deve esserci un motivo valido e documentato: studio, lavoro, salute.

Per vedersi riconosciuto il diritto all'iscrizione è necessario, inoltre, che la ragione del trasferimento abbia una durata minima di tre mesi e massima di un anno. Decorso un anno dall'iscrizione, tuttavia, se permangono le ragioni che l'hanno motivata, si può effettuare una nuova domanda per altri 12 mesi.

Per ottenere il domicilio temporaneo quindi, dopo essersi cancellati dalla Asl in cui si ha la residenza con revoca del MMG/PLS, ci si deve recare con il documento di cancellazione alla Asl del Comune in cui ci si è trasferiti portando i seguenti documenti in copia:

- la carta d'identità in corso di validità o un documento equipollente;
- la tessera sanitaria;
- i documenti che attestano il motivo del trasferimento e che variano da caso a caso.

MOTIVI DI LAVORO: autocertificazione su datore di lavoro, sede lavorativa e su domicilio abitativo di cui all'art. 43 c.c.

MOTIVI DI STUDIO: autocertificazione su iscrizione e frequenza corso di studio con indicazione della durata e su domicilio abitativo di cui all'art. 43 c.c.

MOTIVI DI SALUTE:

-salute: certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica, da un medico di MMG o PLS o da un medico del distretto con indicazione del periodo di permanenza e autocertificazione del domicilio abitativo di cui all'art. 43 c.c.

-assistenza continuativa da parte di un familiare: dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta questa necessità, integrata, se occorre, dalla documentazione che certifica l'invalidità civile;

-ricovero in un istituto di cura o in una casa di riposo: certificato medico che attesta l'esigenza di cura e nel secondo caso una dichiarazione dell'istituto o un'autocertificazione che dichiara la degenza.

Prolungamento dell'assistenza pediatrica dai quattordici ai sedici anni.

Al compimento del quattordicesimo anno di età, è prevista la revoca d'ufficio della scelta pediatrica. I genitori/il genitore con responsabilità esclusiva/ tutore legale, potranno richiedere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente A.C.N., il prolungamento dell'assistenza, comunque non oltre il compimento del sedicesimo anno di età, previa accettazione del pediatra, che dovrà attestare, su modulo aziendale predisposto, la presenza di patologia cronica o di disabilità o di documentate situazioni di disagio psico-sociale.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

Casistica dei cittadini le cui scelte possono essere temporaneamente sospese in base al comma 8, art. 37, vigente ACN PLS, e comma 9, art. 39, vigente ACN MMG

Per effetto degli articoli e commi richiamati, per le seguenti categorie di cittadini, è possibile sospendere la scelta del MMG/PLS e riattivarla, anche in deroga al massimale individuale del medico prescelto, nel momento in cui dovesse venire meno la causa che ha originato la sospensione.

RIF. NORMATIVO: LEGGE 7 AGOSTO 1982, n. 526, art. 7 sui provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

RIF. NORMATIVO: LEGGE 833 del 1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale. Art. 6, punti v) e z)

a. Il Corpo di polizia, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

RIF. NORMATIVO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

a.-cittadini italiani e stranieri e apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;

b.marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;

c. lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;

d.lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;

e.personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.

RIF. NORMATIVO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618 Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978)

A) cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:

1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
MODULO DI SCELTA E REVOCA DEL MEDICO D'ASSISTENZA PRIMARIA
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

- 2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
- 3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
- 4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
- 5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
- 6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.

B) cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:

- 1) dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonché agli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
- 2) personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
- 3) personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
- 4) personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
- 5) personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero,
- 6) esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa)
- 7) persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- 8) familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che le seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.

((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)) L'assistenza in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in località estere diverse da quelle di lavoro. Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della sanità il trasferimento all'estero.

Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro.

Il Ministero della sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la consistenza del loro nucleo familiare.